



comune di
PRATO

**Bando per la concessione del contributo ad
integrazione del pagamento del canone di locazione - anno 2019**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998;

Visto il DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni;

Visto il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Delibera n. 581 del 06/05/2019 della Giunta Regionale della Toscana;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1762 del 12 giugno 2019

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
rende noto

che a partire dalle ore **09:00** del giorno **17 giugno 2019** fino alle ore **13:00** del giorno **31 luglio 2019** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissibilità

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di scadenza del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo.

I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti in Italia;

2. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
3. assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Prato.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019;

(ai sensi della suddetta L. R. 2/2019 si originano "...situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile" e "...per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori.");

4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ad uso abitativo, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

5. non si applicano i requisiti indicati ai precedenti punti 3. e 4. quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio ed il tribunale di riferimento.
Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità.
Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo.
Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la documentazione attestante la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali sull'immobile nonché la documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare (esempio non a titolo esaustivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota).
Se la documentazione (sia quella attestante la titolarità del diritto reale pro-quota, sia quella relativa all'indisponibilità dell'alloggio) è stata rilasciata da un stato estero, dovrà essere legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme di legge;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente. Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con indicazione del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la dichiarazione di inagibilità.
Alla domanda può essere allegata la copia della dichiarazione se la stessa dichiarazione è stata rilasciata da un ente pubblico italiano.
Qualora la dichiarazione fosse stata rilasciata da un stato estero, dovrà essere legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme di legge e deve essere allegata, a pena di esclusione, alla domanda di contributo.
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo ed allegata alla stessa domanda, a pena di esclusione, la copia del provvedimento di pignoramento, autenticata nelle forme di legge.
Qualora il provvedimento fosse stato emanato in un stato estero, lo stesso provvedimento dovrà essere legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle forme di legge.
6. a) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta di contributo, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- b) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
7. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011.
8. essere in possesso di certificazione che attesti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36.
- In mancanza dell'attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013; in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU;

9. rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

Fascia "A":

- **valore ISE** uguale o inferiore all'importo di Euro 13.338,26 (corrispondente a due pensioni minime INPS – Tabella B allegato 2 alla Circolare INPS n. 122 del 27/12/2018);
- incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

- **valore ISE** compreso tra l'importo di Euro 13.338,26 e l'importo di Euro 28.684,36;
- incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00;

10. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2019 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
11. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio a "canone calmierato" realizzato con contributi pubblici.

Art. 2

Ulteriori requisiti richiesti solo per i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea

1. I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea o gli apolidi possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
2. la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, a pena di esclusione, deve essere allegata alla domanda di contributo.

Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.

3. i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea oltre al possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente bando, devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione relativa all'assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d'origine così come previsto al punto 4. dell'art. 1 del presente bando oppure, se ricorre il caso di possesso di immobili, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 5. dell'art. 1 del presente bando.

La suddetta certificazione con data di rilascio non superiore ad un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando, dovrà:

- essere rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, oppure dal consolato o dall'ambasciata in Italia;
- essere tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge;
- riguardare ogni componente straniero del nucleo familiare.

4. le disposizioni previste al precedente punto 3. del presente articolo non si applicano:

- a) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- b) nei confronti di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione, analogamente a quanto previsto all'art. 2 comma 1-ter lettera c) del Decreto legge n. 4 del 28/01/2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, previsto al citato 2 comma 1-ter lettera c) del D.L. 4/2019, è necessario, a pena di esclusione, allegare alla domanda di contributo una certificazione dell'ambasciata o del consolato del Paese d'origine in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge, attestante l'impossibilità di certificare il possesso di beni immobili da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Nel caso in cui il Paese d'origine non rientrasse nei Paesi individuati dal predetto decreto ministeriale, la mancata presentazione della certificazione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Sono esclusi, dal richiedere la certificazione al proprio Paese di origine, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico" o "protezione sussidiaria".

Gli status di "asilo politico" e "protezione sussidiaria" devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno da allegare alla domanda.

Art. 3

Divieto di cumulo di contributi pubblici e di agevolazioni fiscali

1. Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.
2. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 della legge n. 431 del 09/12/1998, non è cumulabile con il contributo previsto dal presente bando.

Art. 4

Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che hanno ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione è possibile solo nei seguenti casi:
 - a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
 - b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - c) verifica, da parte degli uffici comunali, del reddito rilevabile dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tale da giustificare il pagamento del canone.

Nella domanda di contributo, a pena di esclusione, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

- 2.1 Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente, che a norma del DPCM 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare e la provenienza dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, la relativa documentazione (a titolo di esempio ma non esaustivo: dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica relativi all'anno precedente il presente bando o, se si tratta di attività lavorativa avviata di recente, allegare la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto e la durata contrattuale di lavoro o copia delle buste paga; documentazione dell'impresa a dimostrazione del sostentamento, in caso di lavoro autonomo).

Se la fonte di sostentamento deriva da pensione o indennità corrisposte da enti pubblici, è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che le percepiscono e l'ente erogatore.

- 2.2 Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio ma non esaustivo: figli, genitori, parenti, amici), deve allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovranno essere allegati obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità e la copia della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente dello stesso soggetto che presta l'aiuto).

- 2.3** Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiara di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, differenti dal Comune di Prato, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione dell'ente o dell'associazione o del soggetto attestante gli aiuti economici erogati.
- 2.4** Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.
- 3.** Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 4.** In caso di residenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio, il calcolo del contributo teorico spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 581 del 06/05/2019 della Giunta Regionale della Toscana:
 - numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
 - eventuale presenza di persone ultrasessantenni;
 - eventuale presenza di minorenni;
 - eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale.
3. Per l'attribuzione dei punteggi ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di priorità previste al punto 2. dell'art. 7 del presente bando, nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - numero di soggetti con età superiore a settanta anni;
 - numero dei soggetti con disabilità grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
 - nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, secondo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).
Il richiedente per presentare la domanda di contributo può rivolgersi presso gli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune in Via Roma n. 101 che, **solo su appuntamento**, svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica.
La data dell'appuntamento può essere fissata telefonicamente oppure recandosi di persona al Punto Unico di Accesso del Servizio Sociale e Immigrazione:
 - numero verde 800922912;
 - orari di apertura al pubblico:
 - lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
 - martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal presente bando, per presentare la richiesta del contributo.
In alternativa il richiedente può presentare la domanda on line in forma autonoma tramite uno dei seguenti modi:

- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotato di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite la Carta d'identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

La domanda, presentata autonomamente dal richiedente tramite uno dei modi suddetti, non necessita di firma.

La domanda on line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo del Comune.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l'ultima domanda presentata.

2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3.

La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.

3. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono :

- **copia fotostatica** del documento valido di riconoscimento del richiedente;
- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato.

Non è necessario allegare la copia del contratto se è stata allegata alla domanda di contributo presentata nell'anno 2018 da parte del richiedente e se il contratto non ha subito modificazioni o integrazioni.

- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'Imposta di Registro.

In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.

Non è necessario allegare la copia della suddetta comunicazione se è stata allegata alla domanda di contributo presentata nell'anno 2018 da parte del richiedente e se tale comunicazione sia da considerare valida anche per la domanda relativa al presente bando.

- **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico, previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 4 del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;
- **documentazione** che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobili, attesti l'indisponibilità sugli stessi immobili, come previsto al punto 5. dell'art.1 del presente bando;
- **copia del provvedimento di pignoramento** in caso alloggio sottoposto a procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 560 c.p.c., come previsto al punto 5. dell'art.1 del presente bando.

Per ridurre i tempi della procedura di verifica delle dichiarazioni, è facoltà del richiedente cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea allegare alla domanda la certificazione relativa al punto 4. e, se ricorre il caso, al punto 5. dell'art. 1, relativa alla titolarità o meno di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili abitativi o quote di essi nel suo Paese di origine. **Si precisa che il possesso del requisito sarà, in ogni caso, verificato dall'amministrazione comunale dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria.**

Per cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea:

- **certificazione** relativa all'assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d'origine così come è previsto al punto 3. dell'art. 2 del presente bando oppure, se ricorre il caso di possesso di immobili, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 5. dell'art. 1 del presente bando;

ovvero se ricorre il caso

- **certificazione** prevista al punto 4. lett. b) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 7

Graduatorie e ricorsi

1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alla pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, degli ammessi ed alla pubblicazione degli elenchi, provvisorio e definitivo, degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti nelle graduatorie, distinti in fascia "A" e fascia "B" (art. 1 punto 9. del presente bando), sulla base delle diverse percentuali (in ordine decrescente) di incidenza canone/valore ISE; in caso di parità di incidenza, avranno la precedenza le richieste che avranno ottenuto il punteggio in base alle priorità indicate al successivo punto 2. del presente articolo.

Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

I concorrenti ammessi ed esclusi saranno identificati con numero di protocollo nelle rispettive graduatorie ed elenchi.

2. Ai richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una o più delle seguenti tre condizioni di priorità sarà attribuito n. 1 (uno) punto per ogni condizione:

- presenza di uno o più componenti di età superiore a settanta anni;
- presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

I punteggi delle tre condizioni sono cumulabili; pertanto potranno essere attribuiti massimo tre punti.

3. **La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi** saranno pubblicati dal **16 settembre 2019** al **26 settembre 2019** all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni, 1, ingresso in Piazza del Comune, 9), presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101 e ne verrà data notizia attraverso i più diffusi quotidiani locali.

4. Contro la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, è possibile **presentare ricorso** dal **16 settembre 2019** al **26 settembre 2019** (tramite modulo disponibile sia sul sito internet del Comune di Prato www.comune.prato.it, che presso le sedi riportate al successivo art. 12 del presente bando), all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9, aperto dalle ore **09:00** alle ore **13:00** nei giorni martedì, mercoledì e venerdì e dalle ore **09:00** alle ore **17:00** nei giorni di lunedì e giovedì.

5. **La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi** saranno pubblicati in data **1 ottobre 2019**, all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune, presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni,1, ingresso in Piazza del Comune,9) e la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101.

Art. 8

Entità del contributo

1. Il pagamento dei contributi avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili. con il seguente ordine di priorità:

- 1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- 2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo massimo (di seguito “contributo teorico”) è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
 - a) per la fascia “A” di cui all’art. 1 punto 9. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
 - b) per la fascia “B” di cui all’art. 1 punto 9. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
3. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse.
L’erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.
4. I limiti di cui al punto 3. sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
5. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto.
6. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione.
L’entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti al precedente punto 3. del presente articolo.
7. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e saranno utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell’anno cui si riferisce il presente bando.

Art. 9

Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare l’attestazione del pagamento del canone di locazione riferita all’anno **2019**, a partire dal **02 gennaio 2020** e non oltre il termine perentorio del **28 febbraio 2020** compreso.
Tale attestazione dovrà essere rilasciata dal proprietario dell’immobile con allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità dello stesso proprietario; in caso di più proprietari dello stesso alloggio, dovrà essere presentata l’attestazione di ogni proprietario con allegata la copia di un valido documento d’identità di ognuno di loro.
Laddove gli immobili oggetto del contributo fossero più di uno, dovranno essere presentate le attestazioni dei proprietari con le rispettive copie fotostatiche dei documenti d’identità degli stessi proprietari.
La modulistica per l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione sarà disponibile sul sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it), oppure sarà disponibile presso l’Urp Multiente: in Corso Mazzoni n. 1 (ingresso da Piazza del Comune, 9) o presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101.
L’attestazione di pagamento del canone dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9, aperto dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei giorni martedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nei giorni di lunedì e giovedì.
In caso di impossibilità a produrre l’attestazione di pagamento del canone di locazione rilasciata dal proprietario dell’immobile oggetto di locazione, il conduttore dovrà produrre le ricevute di pagamento, quietanzate ed in regola con l’imposta di bollo, o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario, comunque nel rispetto dei termini previsti per la presentazione dell’attestazione.

Non sono ammessi estratti di conti correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione.

3. Il contributo è corrisposto solo se la documentazione di cui al punto 2. del presente articolo sia presentata entro e non oltre il termine perentorio del **28 febbraio 2020**.
4. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:
 - a) per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Art. 10

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 11

Dichiarazioni, controlli e sanzioni

1. L'amministrazione comunale esegue controlli, di norma a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000 e dell'art. art. 28 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di Prato.
2. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 455/2000).
3. L'amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

L'amministrazione comunale invia alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo, relativi a casi particolari che la stessa amministrazione ritenga oggetto di più attenta valutazione.

4. I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea, in merito alle dichiarazioni rese nella richiesta di contributo relativamente ai punti 4. e 5. dell'art. 1 del presente bando, dovranno presentare, pena l'esclusione dalla concessione del contributo, la seguente certificazione **entro e non oltre 10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all'art. 7 del presente bando:
 - certificazione relativa all'assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d'origine così come è previsto al punto 4. dell'art. 1 del presente bando oppure, se ricorre il caso, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 5. dell'art. 1 del presente bando.

La suddetta certificazione, con data di rilascio non superiore ad un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando dovrà:

- essere rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, oppure dal consolato o dall'ambasciata in Italia;
- essere tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge;

- riguardare ogni componente straniero del nucleo familiare.

Art. 12

Informazioni e ritiro della modulistica

Il bando e la relativa modulistica, ad eccezione della domanda che dovrà essere presentata unicamente on line, sono disponibili presso:

- il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- URP Multiente: Corso Mazzoni 1 (ingresso in Piazza del Comune, 9), numero verde 800 058 850 e telefono 0574/1836096:
orario: lunedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
- Servizio Sociale Immigrazione – Via Roma 101 al Punto Unico di Accesso, numero verde 800922912 con i seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

La modulistica è composta da:

- modello di dichiarazione da parte di chi presta il sostegno economico;
- modulo per la presentazione del ricorso;
- modulo per la presentazione dell'attestazione del pagamento del canone ed eventuali successivi contratti di affitto;
- modulo del proprietario per l'attestazione del pagamento totale del canone di locazione;
- modulo promemoria.

Art. 13

Norma finale

Eventuali modifiche al bando saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: www.comune.prato.it.

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del D. lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Comune di Prato è il titolare del trattamento dei dati che saranno trattati prevalentemente con modalità telematiche ed informatiche.

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.

Il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento amministrativo è il Dott. Filippo Foti Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione.

Prato il 12 giugno 2019

Il Dirigente
del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott. Filippo Foti